

Specificità della prova: se generica, è inammissibile

Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 30 novembre 2015 (est. G. Buffone)

Fase istruttoria – Prova – Richieste istruttorie – Formulazione – Specificità – Necessità – Sussiste

La specificità della prova richiede che l'istante ne definisca il contenuto attraverso tre elementi fondamentali: il dato storico (quando), il dato topico (dove), la concludenza della prova (relazione funzionale tra thema probandum e thema decidendum). Il difetto di uno dei citati elementi rende la prova inammissibile per violazione del diritto di difesa della controparte che, in tal modo, non può difendersi compiutamente, nel rispetto dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Inoltre, non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta.

Fase istruttoria – Prova – Relazione extraconiugale – Dimostrazione in giudizio

La nozione di “relazione extraconiugale” assorbe, in sé, almeno tre connotazioni specifiche: 1) una nozione socio-culturale, nel senso di rivelare un fatto deprecabile, in quanto si fa riferimento ad un approccio sentimentale che interviene fuori dal matrimonio e in violazione del dovere di fedeltà; 2) una nozione giuridica, in quanto si richiama una relazione di fatto, denotata da stabilità e continuità; 3) una connotazione antropologica: perché si fa riferimento ad un vincolo affettivo, la “relazione”, in cui c'è lo scambio del sentimento e degli interessi. Si tratta, allora, di una concetto che non può essere deferito al teste dovendo la parte interessata, dimostrare una eventuale relazione, mediante “fatti” e non tramite descrizioni.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

ORDINANZA

In via preliminare, giova ricordare che la specificità della prova richiede che l'istante ne definisca il contenuto attraverso tre elementi fondamentali: il dato storico (quando), il dato topico (dove), la concludenza della prova (relazione funzionale tra thema probandum e thema decidendum). Il difetto di uno dei citati elementi rende la prova

inammissibile per violazione del diritto di difesa della controparte che, in tal modo, non può difendersi compiutamente, nel rispetto dell'art. 101 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. 9547/2009; Trib. Lodi, 1 aprile 2011). La giurisprudenza più recente ha, poi, chiarito che non è consentita la supplenza del giudice nelle attività processuali delle parti, cosicché "le istanze istruttorie devono avere ad oggetto circostanze il più possibile specifiche, nel senso che devono garantire il massimo grado di specificità consentita in relazione alla fattispecie concreta" (Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 giugno 2012 n. 9522, Pres. Spirito, rel. De Stefano). Va anche chiarito che la nozione di "relazione extraconiugale" assorbe, in sé, almeno tre connotazioni specifiche: 1) una nozione socio-culturale, nel senso di rivelare un fatto deprecabile, in quanto si fa riferimento ad un approccio sentimentale che interviene fuori dal matrimonio e in violazione del dovere di fedeltà; 2) una nozione giuridica, in quanto si richiama una relazione di fatto, denotata da stabilità e continuità; 3) una connotazione antropologica: perché si fa riferimento ad un vincolo affettivo, la "relazione", in cui c'è lo scambio del sentimento e degli interessi. Si tratta, allora, di una concetto che non può essere deferito al teste dovendo la parte interessata, dimostrare una eventuale relazione, mediante "fatti" e non tramite descrizioni. Nel caso di specie, quanto alla prova della parte attrice, per i motivi sopra indicati, è inammissibile il cap. 5 e sono generici quelli da 1 a 4; anche generici sono quelli da 5 a 14. La prova articolata dalla convenuta è generica. Non sono utili le indagini tributarie o altri atti simili.

PER QUESTI MOTIVI

Letto ed applicato l'art. 183, comma VII, c.p.c.

DISPONE l'acquisizione dei documenti prodotti ed allegati dalle parti poiché ammissibili e rilevanti ai fini del decidere,

RESPINGE le richieste istruttorie

FISSA l'udienza in data 23 febbraio 2016, ore 12.20 per la precisazione delle conclusioni.

Così deciso in Milano, in data 30 novembre 2015